REGOLAMENTO PER L'APPROVVIGIONAMENTO MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI
(emanato con decreto rettorale 17 marzo 2025 n. 164)

INDICE

Capo I - Principi comuni

Articolo 1 *(Oggetto del regolamento)*
Articolo 2 *(Principi applicabili alle procedure sotto soglia)*
Articolo 3 *(Valore delle acquisizioni e divieto di frazionamento)*
Articolo 4 *(Tutela delle imprese di minori dimensioni)*
Articolo 5 *(Obblighi di trasparenza)*
Articolo 6 *(Criteri di aggiudicazione)*
Articolo 7 *(Principio di rotazione)*
Articolo 8 *(Responsabile Unico di Progetto)*
Articolo 8 - bis *(Verifica del possesso dei requisiti)*

Capo II - Affidamenti diretti di cui all'articolo 50 comma 1 lettera b) del Codice

Articolo 9 *(Indagini di mercato)*
Articolo 10 *(Requisiti dell'operatore economico)*
Articolo 11 *(Decisione a contrattare semplificata)*
Articolo 12 *(Affidamenti di valore inferiore a € 5.000,00)*
Articolo 13 *(Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva)*

Capo III - Procedure negoziali

Articolo 14 *(Procedure negoziali per importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie europee)*
Articolo 15 *(Fasi della procedura negoziata)*
Articolo 16 *(Decisone a contrattare)*
Articolo 17 *(Avviso di manifestazione di interesse)*
Articolo 18 *(Foglio dei patti e delle condizioni)*
Articolo 19 *(Dialogo competitivo)*
Articolo 20 *(Provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula)*
Articolo 21 *(Patto di Integrità)*
Articolo 22 *(Stipula del contratto)*

TORNA ALL'INDICE

Capo I - Principi comuni

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, le procedure di acquisizione di beni e servizi espletate dall'Università Iuav di Venezia (in seguito Iuav) aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 di seguito Codice.
2. Per gli acquisti di cui al presente regolamento sono di norma utilizzate le piattaforme negoziali certificate: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA attraverso il portale acquistiinretepa.it attivato da CONSIP S.p.A. e UBUY Appalti attraverso il portale https://iuav.ubuy.cineca.it/Appalti/
3. Gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore € 140.000,00 sono oggetto di programmazione triennale ai sensi dell'articolo 37 del Codice; eventuali modifiche ai fabbisogni possono comportare modifiche alla programmazione triennale, purché le stesse siano adottate con le medesime modalità di adozione del "programma triennale degli acquisiti di beni e servizi" e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti; salvo il verificarsi di condizioni eccezionali e di effettiva urgenza non imputabili a comportamenti omissori dell'Università Iuav, dette acquisizioni non potranno essere condotte qualora non presenti nel programma triennale di cui sopra.
4. Ai sensi dell'articolo 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del Codice, nelle procedure di acquisto di cui il presente regolamento verranno previsti I Criteri Ambientali Minimi - CAM i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata a partire dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2015 n.221 che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Articolo 2

(Principi applicabili alle procedure sotto soglia)

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice, Titolo I - I principi generali, e in particolare, sono attuate nel rispetto:
2. a) del principio del risultato - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
3. b) del principio della fiducia - l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
4. c) – del principio dell'accesso al mercato - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
5. d) dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento - nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede;

TORNA ALL'INDICE

6. e) principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore - in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.
7. f) del principio di auto-organizzazione amministrativa - Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture.
8. g) del principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito - nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
9. h) del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale - se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
10. i) dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione - i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
11. l) del Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti - nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Articolo 3

(Valore delle acquisizioni e divieto di frazionamento)

1. Il valore stimato delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento è calcolato in base all'articolo 50 del Codice e include gli importi dei possibili rinnovi, proroghe o ripetizioni comunque definite. Salvo che non sia espressamente indicato, il valore è sempre da considerarsi al netto dell'I.V.A. di legge. È vietato l'artificioso frazionamento della spesa diretto a eludere le disposizioni del codice".

Articolo 4

(Tutela delle imprese di minori dimensioni)

1. Nel predisporre gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento, Iuav tutela le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 5

(Obblighi di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono soggetti agli obblighi e principi di trasparenza previsti dagli articoli 20 e 28 del Codice.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

(Criteri di aggiudicazione)

1. Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente regolamento sono aggiudicate:
2. con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di procedure negoziate (articolo 50 comma 1 lettere c), d), e) del Codice);
3. direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel caso di affidamento diretto (articolo 50 comma 1 lettera b del Codice);
4. o secondo un ordine decrescente dei criteri negoziali, indicati nell'avviso o nel capitolato o nel documento descrittivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 108 del Codice, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le procedure di acquisizione di:

a) servizi in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
b) servizi sociali;
c) servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale se di importo pari o superiore a € 140.000,00 ovvero in tutti i casi in cui l'acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione o inerente all'attività didattica;
d) beni e/o servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico e/o con carattere innovativo se di importo pari o superiore a € 140.000,00 ovvero in tutti i casi in cui l'acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione o inerente all'attività didattica;

5. per gli affidamenti di beni e servizi aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è possibile, se il RUP lo ritiene opportuno, nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 51 del Codice;
6. per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento, in sede di valutazione della congruità dell'offerta non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili né in relazione agli oneri di sicurezza. Con esclusione delle forniture senza posa in opera, nonché dei servizi di natura intellettuale nonché degli affidamenti diretti, l'offerta economica deve riportare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 7

(Principio di rotazione)

1. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, ai sensi dell'articolo 49 del Codice. Solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la seguente suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico (al netto di IVA)

a) fascia 1 – affidamenti di importo fino a € 4.999,00;
b) fascia 2 – affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 fino a € 39.999,00;
c) fascia 3 – affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e fino a 139.999,00;
d) fascia4 - affidamenti di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di rilevanza europea.

TORNA ALL'INDICE

3. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si adotta la classificazione per Common Procurement Vocabulary - CPV elencati al link https://contrattipubblici.org/cpv, al secondo livello dell'albero. Il Common Procurement Vocabulary consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare. È utilizzato a fini statistici e di raccolta dati, ma la sua funziona primaria è quella di uniformare e standardizzare la descrizione dell'oggetto della gara indicato nel bando, fornendo un riferimento comune in tutte le lingue dell'Unione Europea (ANAC, Comunicato del Presidente del 9 maggio 2023, https://www.anticorruzione.it/-/individuare-i-codici-d-appalto-giusti-negli-affidamenti).
4. Negli affidamenti rientranti nella fascia 2 si ammette l'affidamento al contraente uscente al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
a) nelle more della definizione di una procedura successiva e prossima di affidamento, nella quale il principio di rotazione dovrà essere pienamente rispettato e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
b) in caso di accertata urgenza e indifferibilità dell'affidamento;
c) in caso di infungibilità, anche sostanziale, qualora sia effettiva e accertata l'assenza di alternative utili al soddisfacimento dello specifico fabbisogno alla base dell'acquisizione e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
5. Per gli affidamenti rientranti nella Fascia 3 si ammette l'affidamento al contraente uscente unicamente al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
a) in caso di estrema urgenza non derivante da comportamenti imputabili a Iuav;
b) in caso di accertata e documentata infungibilità, qualora sia accertata l'assenza di prestazioni fungibili, ovvero la non disponibilità di operatori economici a prestazioni fungibili;
c) nelle more dell'avviamento di una procedura successiva, definita e prossima di affidamento, da compiersi tassativamente entro i successivi sei mesi, nella quale il principio di rotazione dovrà essere pienamente rispettato e purché sia accertata la soddisfazione maturata dalla stazione appaltante nel precedente appalto in relazione alla qualità dell'esecuzione e al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.
6. Nella decisione di contrarre, di cui all'articolo 17 comma 1 del Codice, è obbligatorio dare atto dell'accertamento delle circostanze in caso di affidamento al contraente uscente.
7. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'ateneo non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50 comma 1 lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Articolo 8
(Responsabile Unico di Progetto)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto - RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. Per ogni singola acquisizione viene nominato un RUP, i cui compiti e funzioni sono stabiliti nell'allegato I.2 Attività del RUP (articolo 15 comma 5 del Codice). In sede di individuazione si applicano le norme in tema di conflitto di interessi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e all'articolo 16 del Codice.

TORNA ALL'INDICE

4. In sede esecutiva il RUP coincide, di norma, con il direttore dell'esecuzione - DEC salvo che non sia altrimenti stabilito nella determinazione a contrattare o documento equivalente.
5. Per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento il ruolo di RUP viene di norma assunto dal responsabile del servizio acquisti Iuav e dai suoi collaboratori In casi eccezionali, caratterizzati dalla complessità dell'appalto e dalla sua specificità, ovvero per integrare le competenze del RUP, possono essere individuati uno o più soggetti con funzioni di assistenza al RUP. In casi eccezionali, caratterizzati dalla complessità dell'appalto e dalla sua specificità o anche per straordinari motivi tecnico organizzativi, possono essere nominati quali RUP più soggetti in relazione alle distinte fasi procedurali, come previsto dall' ALLEGATO I.2 - attività del RUP (articolo 15 comma 5 del Codice): articolo 7 Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, articolo 8 Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione. Il RUP redige un verbale di valutazione delle offerte nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o dei criteri negoziali decrescenti, quando previsto.
6. Il RUP può partecipare ai lavori delle commissioni di cui all'articolo 6 comma 4 unicamente come segretario verbalizzante.

Articolo 8 - bis
(Verifica del possesso dei requisiti)

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 del Codice per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 del Codice che l'operatore economico inserisce.
Il RUP, per la stazione appaltante, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno definite con le seguenti modalità: nei primi giorni di aprile, agosto e dicembre di ogni anno si procede all'estrazione casuale di una data ricompresa nel quadrimestre precedente, si procede all'elencazione delle determinazioni a contrarre con registrazione a protocollo con quella data e si attua la verifica puntuale del possesso dei requisiti degli operatori economici affidatari. Nel caso di assenza di affidamenti nella data estratta, si procederà a nuova estrazione, e così di seguito.
Per procedura superiori a € 40.000 la dichiarazione del possesso dei requisiti deve essere resa mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, in format elettronico.
Il RUP verifica sempre, a prescindere dalla fascia di importo: la visura della Camera di Commercio, il casellario ANAC, il documento unico di regolarità contributiva - DURC, i requisiti speciali (se previsti), condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.
7. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto,

TORNA ALL'INDICE

all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento
a) la garanzia definitiva se prestata viene incamerata o, qualora l'affidatario sia stato esonerato dalla prestazione della stessa, viene applica una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
8. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti anteriore al perfezionamento del contratto, lo stesso non può avere luogo.
9. Il RUP procede ai controlli sul rispetto delle clausole contrattuali, sulla conformità dei beni forniti e dei servizi resi anteriormente alla liquidazione dei corrispettivi, anche avvalendosi di competenze specialistiche qualora ne ricorrano le condizioni. Qualora sussistano motivi ostativi alla liquidazione dei corrispettivi per inadempienza contrattuale o cause comunque addebitabili all'affidatario, il RUP contesta tempestivamente tale circostanza allo stesso ai fini dell'applicazione dell'articolo 108 del Codice.

Capo II
Affidamenti diretti di cui all'articolo 50 comma 1 lettera b) del Codice

Articolo 9
(Indagini di mercato)

1. Il servizio acquisti Iuav può eseguire indagini e consultazioni preliminari di mercato, secondo le modalità ritenute più opportune, incluso l'utilizzo degli strumenti di negoziazione del mercato elettronico, senza che questo ponga alcun diritto in ordine a potenziali affidamenti in capo agli operatori economici consultati né obbligo di affidamento in capo a Iuav.

Articolo 10
(Requisiti dell'operatore economico)

1. In funzione della natura dell'acquisizione, all'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Articolo 11
(Decisione a contrattare semplificata)

1. In caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di affidamento diretto si procede di norma con decisione a contrattare semplificata assunta con provvedimento del dirigente dell'area competente o suo delegato.
2. L'atto di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contrarre: l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
3. Inoltre, devono essere indicati:
a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione;
b) le caratteristiche e quantità dei beni e/o servizi oggetto di affidamento, nonché la durata della prestazione se pertinente;
c) l'importo massimo dell'affidamento;
d) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
e) i dati anagrafici e societari del/dei contraente/i;

TORNA ALL'INDICE

f) la procedura seguita per l'individuazione del contraente, con una sintetica indicazione delle motivazioni, dei criteri di selezione e l'elencazione degli atti e documenti procedurali;
g) le modalità e l'esito della valutazione di congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;
h) le modalità di rispetto del principio di rotazione;
i) l'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
j) i patti e le condizioni contrattuali, ovvero il riferimento al documento che li contiene;
k) il codice identificativo gara - CIG e il codice unico di progetto - CUP quando previsti.
4. Salvi i casi di impiego di fondi derivanti da programmi di finanziamento nazionali ed europei, per i quali è obbligatorio rispettare le specifiche norme collegate ai finanziamenti stessi, che generalmente richiedono il confronto di almeno tre offerte comparabili, o, in subordine, l'esibizione di listini pubblicamente disponibili e aggiornati alla data della valutazione, la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
a) mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
b) mediante comparazione dei listini di mercato;
c) mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
d) mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
5. Il contratto si perfeziona con la stipula del documento generato dal MEPA o con la sottoscrizione del documento nel quale sono esplicitati i patti e le condizioni e riportati i codici CIG e CUP.
6. Tra i patti e le condizioni devono sempre essere indicati:
a) l'assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
b) l'informativa sul trattamento dei dati personali;
c) le modalità di verifica della prestazione contrattuale;
d) il termine di adempimento;
e) le sanzioni previste in caso di inadempienza;
f) quanto previsto all'articolo 11 comma 5 in caso di intervenuto accertamento del difetto di possesso dei requisiti.

Articolo 12
(Affidamenti di valore inferiore a € 5.000,00)

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00, la decisione a contrarre semplificata è sostituita da un documento equivalente denominato "Decisione di contrarre del Responsabile Unico di progetto (RUP)" a firma del RUP che deve almeno contenere quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), g), i), j), k) del comma 2 dell'articolo 13, nonché la dimostrazione di quanto previsto all'articolo 9 comma 3.
1. Il contratto si perfeziona a mezzo di accettazione del documento di offerta e la comunicazione dell'affidamento all'operatore economico affidatario.
2. Per le acquisizioni di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso il ricorso a strumenti di e-commerce, anche qualora non fosse possibile negoziare il prezzo e/o le altre condizioni né perfezionare il contratto nei modi sopra indicati, purché sussistano qualificate ragioni che lo giustifichino, in relazione alla tipologia e natura dell'acquisizione e alle circostanze di fatto di volta in volta emergenti.
In questi casi, il RUP deve sinteticamente riportare nel documento di cui al comma 2 le ragioni del ricorso a tali strumenti, le valutazioni e considerazioni condotte in ordine al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e alla sussistenza delle garanzie di adempimento da parte del contraente, con particolare attenzione ai casi in cui sia richiesto e non negoziabile il pagamento anticipato delle prestazioni.
Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione

Articolo 13

TORNA ALL'INDICE

(Esonero dalla prestazione della garanzia definitiva)

1. Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, in casi debitamente motivate, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. Gli affidamenti di cui al presente capo sono di norma esonerati dalla prestazione della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Capo III Procedure negoziali

Articolo 14

(Procedure negoziali per importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie europee)

1. Le acquisizioni di importo pari o superiore alla soglia di affidamento diretto e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono di norma affidata tramite procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione. La consultazione avviene tra operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Articolo 15

(Fasi della procedura negoziata)

1. Le fasi della procedura negoziata sono di norma le seguenti:
a) assunzione della determinazione a contrattare;
b) pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse;
c) invito al confronto competitivo con trasmissione del foglio dei patti e condizioni dell'appalto;
d) svolgimento del confronto competitivo;
e) assunzione del provvedimento di aggiudicazione e autorizzazione alla stipula;
f) rispetto del termine dilatorio, con esclusione delle procedure negoziate su mercato elettronico;
g) stipula del contratto.
2. In caso di urgenza o infungibilità dell'acquisizione, motivate da ragioni qualificate, le fasi della procedura sono di norma le seguenti:
a) ricognizione dell'urgenza o infungibilità con atto interno;
b) negoziazione con il primo operatore disponibile in caso di urgenza ovvero con l'unico operatore che all'epoca della procedura sia in grado di fornire il bene o servizio infungibile;
c) assunzione del provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula;
d) stipula del contratto.
3. La procedura può essere discrezionalmente revocata in qualsiasi fase della stessa, anteriore alla stipula del contratto, con provvedimento del direttore generale.

Articolo 16

(Decisone a contrattare)

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
1. La determinazione a contrattare è di norma assunta con provvedimento del direttore generale e contiene:
a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione;

TORNA ALL'INDICE

b) le caratteristiche e quantità dei beni e/o servizi oggetto di affidamento, nonché la durata della prestazione se pertinente;
c) l'importo massimo dell'affidamento;
d) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
e) la procedura da seguire per l'individuazione del contraente, con una sintetica indicazione delle motivazioni, dei criteri di selezione e dei requisiti;
f) le modalità di rispetto del principio di rotazione;
g) i patti e le condizioni contrattuali, ovvero il riferimento al documento che li contiene;
h) il codice identificativo gara - CIG e il codice unico di progetto - CUP quando previsti;
i) l'individuazione del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all'articolo 31 del Codice.
2. In caso di urgenza o infungibilità dell'acquisizione, la determinazione a contrattare e il provvedimento di cui all'articolo 20 sono sostituiti da un provvedimento unico del direttore generale di affidamento e autorizzazione alla stipula che di norma contiene:
a) le caratteristiche e quantità dei beni e/o servizi oggetto di affidamento;
b) l'importo negoziato dell'affidamento;
c) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
d) i dati anagrafici e societari del/dei contraente/i;
e) le motivazioni di urgenza o infungibilità dell'acquisizione;
f) l'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
g) i patti e le condizioni contrattuali, ovvero il riferimento al documento che li contiene;
h) il codice identificativo gara - CIG e il codice unico di progetto - CUP quando previsti;
i) l'individuazione del RUP ed eventualmente degli altri soggetti di cui all'articolo 10.
3. In caso di urgenza è ammessa l'anticipata esecuzione del contratto, a conclusione della fase di negoziazione di cui all'articolo 18 comma 2 lettera b, ed eventualmente nelle more dell'assunzione del provvedimento di cui al comma precedente.

Articolo 17
(Avviso di manifestazione di interesse)

1. L'avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, sull'albo ufficiale Iuav e sull'albo pretorio del Comune di Venezia. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 2 fa unicamente fede la data di pubblicazione sul profilo di committente.
2. La durata della pubblicazione dell'avviso è di norma pari a quindici giorni, salva la possibilità di ridurre tale durata fino a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.
3. L'avviso contiene almeno:
a) l'oggetto e il valore dell'affidamento;
b) gli elementi essenziali del contratto;
c) i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria, nonché il bando di abilitazione qualora la negoziazione fosse condotta sul MePa;
d) il numero minimo e, se previsto, massimo di operatori da invitare alla procedura e le modalità di selezione degli invitati incluso, se previsto, il sorteggio;
e) le modalità e i criteri di selezione dell'affidatario incluso – se previsto – il sorteggio;
f) la possibilità di affidamento, se previsto, anche in caso di unico partecipante;
g) la scadenza e la modalità per la presentazione delle candidature alla procedura;
h) i recapiti a cui indirizzare richieste di informazioni e chiarimenti.

Articolo 18
(Foglio dei patti e delle condizioni)

1. Il foglio dei patti e delle condizioni dell'appalto è inviato contemporaneamente a tutti gli operatori selezionati per la partecipazione alla procedura tra le candidature raccolte a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

TORNA ALL'INDICE

2. Il foglio dei patti e delle condizioni dell'appalto di norma contiene:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo prezzo complessivo stimato e la durata se pertinente;
b) il capitolato tecnico;
c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione, e le modalità di dimostrazione del loro possesso e l'eventuale modalità di soccorso istruttorio;
d) le modalità e il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) l'indicazione di eventuali possibilità di proroga o ripetizione;
g) il criterio di aggiudicazione prescelto, con indicazione dei parametri e dei pesi considerati e delle modalità di assegnazione dei punteggi di merito tecnico ed economico qualora il criterio di aggiudicazione previsto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché l'eventuale punteggio tecnico minimo che le offerte devono conseguire per essere ammesse;
h) le clausole e i criteri di esclusione automatica delle offerte, se previsti;
i) la misura delle penali;
j) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
k) l'indicazione delle garanzie richieste;
l) il nominativo del RUP;
m) le clausole contrattuali, incluso l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e l'informazione relativa al trattamento dei dati personali;
n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Articolo 19
(Dialogo competitivo)

1. Nella prima seduta pubblica il RUP verifica la completezza della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, nonché le dichiarazioni di possesso dei requisiti ed eventualmente avvia i soccorsi istruttori ovvero procede con le eventuali esclusioni nei casi previsti dal foglio dei patti e delle condizioni.
Qualora sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ammesse in seguito alla positiva valutazione della documentazione amministrativa può essere affidata a una commissione giudicatrice nominata con provvedimento del direttore generale in data successiva al termine stabilito per la presentazione delle offerte. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata. L'esito della valutazione delle offerte tecniche viene comunicato in seduta pubblica.
2. Le offerte economiche ammesse a seguito della positiva valutazione delle offerte tecniche sono aperte in seduta pubblica.
3. Il RUP effettua la verbalizzazione delle fasi del confronto competitivo, redige la graduatoria finale e compila la proposta di aggiudicazione.
4. Le comunicazioni con i concorrenti avvengono di norma, per le procedure negoziate sul mercato elettronico, con gli strumenti messi a disposizione dallo stesso, ovvero con PEC.
5. Le graduatorie e le aggiudicazioni presentate dalla piattaforma telematica di mercato elettronico non sono efficaci e non comportano alcun obbligo in carico a Iuav né diritto in capo ai concorrenti. L'efficacia dell'eventuale affidamento deriva unicamente dal provvedimento di cui all'articolo 20.

Articolo 20
(Provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula)

1. Il provvedimento di affidamento e autorizzazione alla stipula è di norma assunto dal direttore generale e contiene:
a) il riferimento alla determinazione a contrattare;

TORNA ALL'INDICE

b) il riferimento ai verbali della procedura;
c) l'importo negoziato dell'affidamento;
d) la modalità di copertura finanziaria del contratto;
e) i dati anagrafici e societari del/dei contraente/i;
f) l'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
g) il codice identificativo gara - CIG e il codice unico di progetto - CUP quando previsti.

Articolo 21
(Patto di Integrità)

Il Patto di Integrità, quale strumento ideale per impegnare l'operatore economico con alcune clausole di impegno in materia di misure generali (pantouflage, conflitto di interessi, affidamenti in deroga, progetti su fondi PNRR) è allegato e facente parte del contratto per gli affidamenti dalla fascia 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 22
(Stipula del contratto)

1. In caso di negoziazione effettuata sul mercato elettronico, la stipula del contratto può avvenire con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica.
2. Di norma il contratto è stipulato con sottoscrizione "per stipula" del foglio di patti e condizioni.